

STATUTO SICC

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci SICC il 20.01.26

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche, in breve denominabile anche come SICC, avente sede in Milano (MI) via G. Mameli n. 4

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e non comporta modifica statutaria.

È ammessa la formazione di Delegazioni o sedi decentrate anche in altre città secondo regolamento. L'Associazione è apolitica e regolata dalla normativa di cui al Codice civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3. Pertanto, l'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti dei soci e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione è membro della International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (I.F.S.C.C.)

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone di:

- Valorizzare la qualifica del cosmetologo nell'ambito professionale;
- Favorire e promuovere lo sviluppo delle scienze cosmetologiche e delle discipline ad esse collegate;
- Migliorare ed ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche dei suoi Soci;
- Incoraggiare l'educazione cosmetologica a livello Universitario o di Istituti specialistici;
- Favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con Enti ed Associazioni Italiane e Straniere con interessi simili

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- Pubblicare lavori scientifici e tecnici di argomenti cosmetologici;
- Organizzare conferenze, convegni, workshops e discussioni sul piano nazionale ed internazionale;
- Erogare corsi di formazione in ambito cosmetologico;
- Realizzare qualsiasi altra manifestazione atta a raggiungere gli scopi sopra indicati anche tramite consorzi e forme analoghe

ART. 4 - SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5 e in base ai requisiti richiesti dal Regolamento dell'Associazione.

Tutte le persone che partecipano all'attività dell'Associazione devono essere Maggioresenni.

L'attività di Socio deve seguire i principi della deontologia professionale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

CAT A: soci laureati o diplomati nelle discipline attinenti al settore come da regolamento, o laureati/diplomati in discipline non menzionate nel regolamento, ma che lavorino o abbiano lavorato nel settore cosmetico.

CAT B: soci Aggregati Sostenitori: persone giuridiche, enti e istituzioni aventi interessi nella cosmetica. Sono rappresentate da una persona che può anche non essere Socio individuale.

SOCI STUDENTI: come da regolamento.

SOCI ACCADEMICI: Docenti Universitari o equiparati (come da regolamento), titolari di incarichi attinenti alla cosmetica.

SOCI ONORARI: Personalità che si siano particolarmente distinte nelle attività inerenti la cosmetica e/o che si siano rese benemerite verso il sodalizio stesso, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di membri dell'Assemblea Sociale.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e indirizzata al Consiglio Direttivo:

- Sottoscritta da un Socio di Cat A, Accademico o Onorario, avente anzianità di iscrizione di almeno 2 anni, che ne garantisca l'idoneità;
- Corredata dalla documentazione richiesta dal regolamento

Il Consiglio Direttivo valuta le domande pervenute durante la prima riunione successiva al ricevimento, e si pronuncia sull'ammissione o l'eventuale reiezione che dovrà essere motivata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

I soci rinnovano la loro adesione all'Associazione entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo come da regolamento.

La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno Sociale, nel qual caso avrà efficacia già dall'anno in corso. In caso contrario, l'efficacia sarà dall'anno successivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- Quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- Per indegnità

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio decade in caso di mancato versamento della quota associativa entro il periodo determinato come da regolamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci in regola, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto:

- A partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- A presentare mozioni personali e/o collettive;
- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche associative come da regolamento
- A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- A frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- A versare la quota associativa annuale contestualmente alla domanda di iscrizione o di rinnovo

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Immediate Past-President
- Collegio dei revisori dei conti;
- Altro organo eventualmente istituito dal Consiglio Direttivo come da regolamento

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- Approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- Ratifica il risultato dell'elezione del Vicepresidente secondo regolamento;
- Ratifica il risultato dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori secondo Regolamento;
- Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modifiche dell'atto dello statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dall'Immediato Past-President.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART.10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea si riunisce in seduta *ordinaria* su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce in seduta *straordinaria* su convocazione del Presidente qualora lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente come da regolamento) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data, orario e modalità di effettuazione della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso almeno un giorno dalla data della prima convocazione.

L'avviso di convocazione può avvenire tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o in altre modalità previste dal Regolamento.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le Assemblee cui partecipino di persona o per delega tutti i Soci.

ART. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, Tesoriere e i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto; parimenti non hanno diritto di voto gli organi costituzionali sulle delibere che li riguardano direttamente.

ART. 12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI)

L'Assemblea convocata per approvare le modifiche di Statuto deve essere composta da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero necessario, l'Assemblea in seconda convocazione voterà qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 13 - NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere

garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, oltre al diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

ART. 14 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali (o altro supporto avente validità legale) a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione; è nominato dall'Assemblea dei Soci attraverso elezione indetta dal Presidente. Si possono candidare al Consiglio Direttivo solo persone fisiche che siano soci dell'Associazione da almeno 24 mesi.

È formato da un minimo di 5 ad un massimo di 10 consiglieri ordinari, che si aggiungono a Vice-Presidente, Presidente, Immediate Past-President, Tesoriere e Segretario.

I membri Ordinari del Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere rimangono in carica due anni, mentre Vicepresidente, Presidente ed Immediate Past-President rimangono "in carriera" per un totale di 6 anni.

Per la rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo si rimanda a quanto previsto dal Regolamento.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei consiglieri decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea Straordinaria provvederà alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci.
- Determinare la quota associativa annuale e quella di partecipazione agli eventi Societari
- Valutare e decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci e proporre gli eventuali provvedimenti disciplinari di quelli già iscritti;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci in base al presente Statuto e/o al Regolamento sociale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dall'Immediate Past-President.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 membri ne facciano richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri intervenuti.



Assume proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, modalità, data ed orario della prima e seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e archiviati in apposito libro sociale.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue anche non consecutive del Consiglio Direttivo, comporta la sua decadenza dalla carica che deve essere comunque ratificata dalla maggioranza qualificata dei membri del Consiglio stesso e comunicata in forma scritta. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può costituire o autorizzare la costituzione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro o simili in base alle necessità ed alle esigenze organizzative dell'attività.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente entra in carica dopo aver esercitato la vicepresidenza nel precedente Consiglio direttivo. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimenti, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, all'Immediato Past-President.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci, che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea dei soci come da Regolamento.

ART 17 bis – L'IMMEDIATE PAST PRESIDENT

L'Immediato Past-President entra in carica dopo aver esercitato la presidenza nel precedente Consiglio Direttivo.

ART. 18 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca, e rendiconta periodicamente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello

svolgimento dell'attività sociale. Inoltre, predispone la bozza di Bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno da sottoporre all'analisi e approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere è responsabile della custodia di tutti i beni e dei fondi dell'Associazione.

ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da almeno due membri effettivi, eletti dall'Assemblea. I membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori potranno predisporre un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 21 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- Libro dei soci, da parte del Segretario
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, da parte del Segretario
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, da parte del Segretario
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, da parte del Tesoriere
- Libro giornale della contabilità sociale, da parte del Tesoriere
- Eventuale libro dell'inventario, da parte del Tesoriere

I libri devono essere redatti su supporto cartaceo o altro supporto avente validità giuridica.

ART. 22 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate come da regolamento.

ART. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- Dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- Dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- Da donazioni, erogazioni, lasciti;
- Da quote di partecipazioni Societarie;
- Da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- Dal fondo di riserva;
- Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.



All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto con le modalità ed alle condizioni di cui al prossimo articolo 27.

ART. 24 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali e di partecipazione agli eventi;
- Dai proventi della gestione del patrimonio;
- Dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- Dalle attività di raccolta fondi;
- Dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- Dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- Dalle erogazioni liberali;
- Da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- Da sponsorizzazioni.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con i quorum previsti dall'art. 12 del presente Statuto, nella medesima riunione devono essere nominati uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

ART 28 – NORMA TRANSITORIA

Le modalità di transizione tra il vecchio e questo Statuto sono riportate nel Regolamento.

IL PRESIDENTE SICC

Emanuele Piras

